

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ADAMOLI, BRAMBILLA, FIORE, VIDALI, PALERMO, FABRETTI, MINELLA MOLINARI** Angiola, **GIANQUINTO, VALENZI, CIPOLLA** e **PIRASTU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1965

#### Miglioramento delle pensioni e sistemazione della Cassa nazionale della previdenza marinara

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a realizzare due obiettivi principali: il primo, di provvedere, come doveroso, all'adeguamento delle pensioni erogate dalle due Gestioni della Cassa nazionale della previdenza marinara, ferme ai livelli del 1958, per la quasi totalità; il secondo di procedere ad una radicale trasformazione del sistema, eliminando quegli inconvenienti che hanno impedito finora una regolare funzionalità dell'istituto ed una graduale rivalutazione delle pensioni, in relazione al mutato costo della vita, così come è avvenuto per tutti gli altri fondi previdenziali obbligatori.

I provvedimenti più importanti di questo dopo guerra, definiti eufemisticamente all'epoca della discussione in Parlamento, « leggi ponte » in attesa di una definitiva sistemazione della Previdenza marinara, furono le leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183, le quali consentirono ai pensionati della gente di mare, di ottenere aumenti modestissimi ed assolutamente inadeguati alle minime esigenze della vita. Ci è sufficiente, in proposito, far rilevare che nel 1957, secondo dati ufficiali pubblicati dalla Cassa, la media annua delle pensioni, per i 31.048 pensionati, era di appena 241.000 lire;

nel 1964, per i 38.791 pensionati, la predetta media annua venne elevata, con l'applicazione di tutti i provvedimenti legislativi adottati, a lire 360.684, cioè a meno di lire 30.000 mensili, considerando anche la quota afferente la 13<sup>a</sup> mensilità.

Delle predette 38.791 pensioni, 14.142 sono di vecchiaia, 17.674 indirette a favore di superstiti e 6.975 di invalidità. Di queste ultime 1.423 sono al minimo di lire 15.000 mensili, mentre di quelle a favore dei superstiti, 4.790 sono al minimo di lire 10.000 mensili. Nel complesso ben 11.000 pensioni di reversibilità non superano lire 15.000 mensili.

La situazione dei pensionati della Gestione speciale, presso cui è assicurato il personale amministrativo e, per una quota integrativa, anche gli ufficiali di ruolo delle società sovvenzionate, è un po' diversa in quanto la media annua delle pensioni, sempre nel 1964, per i 1.746 pensionati amministrativi, sale a lire 721.000. Per gli ufficiali di Stato maggiore detta media, è ancora più elevata.

Nel 1964 la Cassa nazionale della previdenza marinara ha erogato pensioni per complessive lire 12.949.600.000 a carico della Gestione marittimi; lire 2.277.950.000 a carico

della Gestione speciale e lire 28.941.000 a carico degli ex Fondi pensione Lloyd Triestino ed Adriatica.

Va fatto presente che le aliquote contributive alla Gestione marittimi, fissate dall'ultimo provvedimento (legge 12 ottobre 1960, n. 1183) nel 40 per cento globale, per gli equipaggi di navi superiori a 500 t.s.l., sono calcolate su competenze medie convenzionali che rappresentano circa il 27 per cento delle retribuzioni medie effettive percepite nell'anno dagli ufficiali e il 30 per cento delle stesse retribuzioni liquidate ai sottufficiali e comuni.

La stessa aliquota contributiva del 40 per cento complessivo viene versata per il personale amministrativo e per gli ufficiali di Stato maggiore navigante (con detrazione dei contributi afferenti la Gestione marittimi), ma è calcolata sulla retribuzione reale, sia pure entro il limite del massimale di lire 2.080.000 annue.

La legge 25 luglio 1952, n. 915, all'articolo 2, stabiliva la revisione annuale delle competenze medie e del massimale della Gestione speciale, da effettuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, allo scopo di adeguare periodicamente le contribuzioni alle intervenute variazioni delle retribuzioni. Purtroppo la revisione venne praticata solo a seguito di accordi sindacali (3 aprile 1957 e 9 aprile 1963), mai per iniziativa dei Ministeri responsabili.

In tredici anni gli effetti deleteri di questa carenza si sono avvertiti e gravissimo danno ne è derivato alla sempre più pesante situazione delle Gestioni della previdenza marinara.

Le competenze medie, infatti, nel periodo predetto, hanno avuto un incremento di poco più del 50 per cento; le retribuzioni effettive di oltre il 150 per cento; le pensioni, per la quasi totalità, nella misura del 12 per cento. Un aumento di poco superiore è stato conseguito dai marittimi che hanno liquidato la pensione dopo gli ultimi aumenti delle competenze medie.

La rigidità del sistema contributivo ha condotto la Gestione marittimi a riscuotere complessivamente, nel 1964, 10 miliardi e 453 milioni, su un monte salari effettivo di oltre cento miliardi; un'incidenza, quindi, di circa il 10,50 per cento, di fronte al 19 per cento di aliquota globale fissata, con decorrenza 1° gennaio 1964, per l'Assicurazione generale obbligatoria (che fruisce, poi, di contributi a carico dello Stato, anche se insufficienti).

Di fronte a questa situazione è risultata evidente la necessità di proporre nuovi criteri di base per una riforma radicale del sistema e pertanto, con l'articolo 1 della legge proposta, sono state fissate le nuove aliquote contributive nelle misure complessive del 21 per cento per i marittimi imbarcati su navi superiori alle 300 t.s.l. e del 19 per cento per quelli imbarcati su navi di tonnellaggio inferiore. Nell'articolo 2, invece, si è reso automatico l'adeguamento delle competenze medie mantenute in vita soltanto ai fini del calcolo delle pensioni.

Con i nuovi criteri e le aliquote contributive predette, le entrate della Gestione marittimi dovrebbero superare i 21 miliardi, ai quali vanno aggiunti i previsti contributi a carico dello Stato, fissati dall'articolo 23 del testo unico in lire 1.700.000.000 (e da adeguare in relazione alle necessità del disegno di legge). A dette cifre vanno inoltre sommate le contribuzioni per la copertura dei periodi di disoccupazione e per l'assicurazione contro la tubercolosi.

Con l'abolizione del massimale e l'ampliamento della base retributiva, ai fini delle contribuzioni, anche le entrate della Gestione speciale aumentano in modo da assicurare la copertura dei maggiori oneri per le prestazioni.

Per consentire, nella prima applicazione della legge, una concreta rivalutazione di tutte le pensioni e per portarle al medesimo livello, a parità di tutte le altre condizioni, è stata compilata una nuova tabella delle competenze medie da applicarsi immediatamente, all'entrata in vigore della legge, per la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni medesime, elevando a 35/30 il limite massimo onde agevolare i marittimi con navigazione superiore ai 30 anni e fissando il minimo pensionabile al 60 per cento.

Con l'articolo 3 si sono estese alla Gestione marittimi le norme recentemente applicate a favore dei pensionati della Assicurazione generale obbligatoria, in ordine alle maggiorazioni per i familiari a carico.

Nell'articolo 5 è stato inserito il punto e) nelle preesistenti norme, in analogia a quanto stabilito con il recente provvedimento per le pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria, ma riducendo da 35 a 30 anni il periodo di assicurazione per la liquidazione della pensione, date le particolari caratteristiche del lavoro marittimo che comportano lunghi periodi di disoccupazione.

Con l'articolo 6 vengono stabiliti i trattamenti minimi in lire 21.000 per le pensioni dirette e lire 18.000 per le indirette.

Con l'articolo 7 si sono disciplinate le pensioni di reversibilità a favore dei superstiti, introducendo nella normativa le disposizioni già applicate per l'Assicurazione generale obbligatoria.

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 non richiedono particolari chiarimenti, trattandosi di più precisa articolazione delle preesistenti norme, con piccole varianti.

L'articolo 19 estende ai marittimi il diritto di mantenere integralmente la pensione anche se il pensionato riprende a navigare; ciò in applicazione dei nuovi criteri stabiliti per l'Assicurazione generale obbligatoria. Con la precedente disciplina al marittimo pensionato veniva ritirato e annullato il libretto di navigazione e, in caso di ripresa del lavoro a bordo, la pensione veniva totalmente sospesa.

Con gli articoli 20, 21 e 22 viene meglio disciplinata la materia delle posizioni assicurative miste e cioè: Assicurazione generale obbligatoria e Previdenza marinara.

L'articolo 25 introduce il criterio dell'adeguamento delle pensioni ogni qualvolta l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT, presenti una variazione in aumento, pari o superiore al 12 per cento.

Gli articoli 27 e 28 disciplinano l'assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere.

Con l'articolo 30 inizia la nuova regolamentazione afferente la Gestione speciale,

stabilendo nuovi criteri, aumentando gli elementi della retribuzione su cui vanno conteggiati i contributi come già praticato anche per l'Assicurazione generale obbligatoria. Questo per evitare sia la limitazione della base contributiva, quanto per eliminare l'appiattimento e parificazione della misura delle pensioni per le diverse categorie e gradi che, ovviamente, godono di trattamento economico ben differenziato.

Il massimale viene invece mantenuto per i dirigenti i quali fruiscono anche di altra assicurazione presso l'INPADAI.

Con l'articolo 31 si è ritenuto opportuno ridurre dal 40 al 35 per cento l'aliquota contributiva, tenendo conto delle innovazioni previste al precedente articolo.

All'articolo 32 si è ritenuto meglio perequare il trattamento pensionistico del personale amministrativo, mantenendo la media del triennio legata alla retribuzione contributiva, ma si è migliorata la percentuale della base di calcolo della pensione, elevandola dal 25 al 35 per cento, con un aumento, quindi, del 10 per cento della misura di tutte le pensioni liquidate.

Negli articoli 33 e 34 vengono regolate le pensioni di reversibilità a favore dei superstiti con la inclusione delle norme e dei miglioramenti già introdotti nell'Assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 35 stabilisce i nuovi minimi, anche se detti minimi non trovano quasi mai applicazione per la Gestione speciale ed estende agli assicurati le maggiorazioni per le persone a carico, in analogia a quanto esposto sulla Gestione marittimi in materia.

Gli articoli 36 e 37 disciplinano, per gli iscritti alla Gestione speciale, i casi di assicurazione mista: Generale obbligatoria e Previdenza marinara.

Con l'articolo 38 viene elevato da 50 a 60 volte il coefficiente di maggiorazione dei contributi versati anteriormente al 31 luglio 1952 dagli ufficiali di Stato maggiore navigante.

L'articolo 39 non ha bisogno di particolare illustrazione.

L'articolo 40 modifica l'articolo 81 del testo unico delle leggi sulla Previdenza marinara, eliminando l'enorme differenza di

contribuzione richiesta per i riscatti, ripristinando la legge originaria n. 975 del 9 aprile 1957, con alcune varianti per renderla più funzionale.

Gli articoli 42 e 43 praticamente, riaprono i termini per il passaggio di vecchie forme pensionistiche a quelle regolamentate dalla legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni.

Con l'articolo 44 si è voluto compiere un atto di giustizia nei confronti di un gruppo di pensionati che non ha potuto beneficiare della legge del 1952, articolo 12, ultimo comma.

L'articolo 45 disciplina la posizione assicurativa dell'ufficiale di Stato maggiore navigante che presta servizio negli uffici amministrativi.

Gli articoli dal 47 al 50 regolamentano la materia dei ricorsi amministrativi e giudiziari.

Le norme contenute negli articoli 26 e 51, rispettivamente della Gestione marittimi e della Gestione speciale, stabiliscono i criteri della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, a decorrere dal 1° dicembre 1965, introducendo il principio della parità di pensione, a parità di ogni altra condizione di lavoro, indipendentemente dall'epoca in cui la pensione è stata liquidata per la prima volta.

Le nuove pensioni dovranno essere calcolate, secondo il disegno di legge, sulla base dell'unita tabella di competenze medie.

Non è stato possibile prevedere una retroattività dei miglioramenti, ritenendo meglio rispondente alle necessità della categoria un maggiore e concreto aumento delle pensioni avvenire.

L'articolo 52 contiene una disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 25 (concernente la Gestione marittimi) onde as-

sicurare anche ai pensionati assicurati alla Gestione speciale, la revisione delle pensioni quando l'indice del costo della vita superi un certo limite, rispetto al 1° gennaio 1966.

Inoltre, il disegno di legge non contempla alcun intervento dello Stato per impedire di porre ostacoli al normale *iter* parlamentare ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, ma è evidente che occorre adeguare i contributi a carico del Tesoro per i periodi assicurativi figurativi e per i servizi militari anche di guerra ed esaminare, nel corso della discussione del presente disegno di legge, un intervento della collettività a favore della Cassa nazionale della previdenza marinara, così come è avvenuto per altre categorie.

Alla fine del disegno di legge è stato aggiunto un articolo che consente il trasferimento alle Casse marittime dell'assistenza sanitaria ai pensionati attualmente affidata all'INAM. Questo provvedimento, che è vivamente atteso sia dai vecchi lavoratori del mare che dai marittimi tuttora in servizio, è stato elaborato anche sulla spinta del movimento unitario che si è sviluppato, guidato dalle varie organizzazioni sindacali che anche su questo problema, e potremmo dire particolarmente su questo problema, hanno dimostrato la loro sensibilità e la loro aderenza alla volontà e alle attese dei lavoratori. La conclusione positiva di una così lunga vicenda dipenderà essenzialmente dall'azione unitaria che continueranno a svolgere i lavoratori e le loro organizzazioni politiche e sindacali. Noi abbiamo voluto impegnare anche il Parlamento per contribuire a rendere giustizia ad una categoria che è oggi, e a ragione, profondamente delusa.

Confidiamo nella sensibilità di tutti i colleghi per il miglioramento delle nostre proposte e per la rapida approvazione di un provvedimento tanto atteso, o meglio, tanto invocato.

**DISEGNO DI LEGGE****GESTIONE MARITTIMI****Art. 1.**

Gli articoli 18 e 19 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, sono, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sostituiti dal seguente:

« I contributi dovuti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara vengono calcolati sui seguenti elementi della retribuzione:

- a) paga, indennità di contingenza, aumenti per anzianità;
- b) gratifiche pasquale e natalizia;
- c) indennità accessorie e speciali corrisposte in via continuativa compresa l'indennità rischio mine, nonché qualsiasi emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria.

Le aliquote contributive vengono stabilite nelle seguenti misure:

1. — *Navi di stazza lorda fino a 300 t.s.l.:*
  - a) a carico dell'armatore: 14 per cento;
  - b) a carico del marittimo: 5 per cento.
2. — *Navi di stazza lorda superiore a 300 t.s.l.:*
  - a) a carico dell'armatore: 16 per cento;
  - b) a carico del marittimo: 5 per cento.
3. — Per i piloti e per i marittimi che contribuiscono ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente testo unico: 21 per cento.

Si considera come datore di lavoro l'armatore della nave. Esso è responsabile, verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, oltre che della propria, anche della parte di contributo a carico degli iscritti,

L'armatore ha facoltà di trattenere la parte di contributo a carico delle persone dello equipaggio.

I proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidamente responsabili verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, del versamento dei contributi, nè tale responsabilità cessa nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.

I contributi dovuti alla Cassa nazionale della previdenza marinara saranno riscossi dalle Casse marittime, in una con i contributi di propria competenza.

Entro 20 giorni dall'avvenuta esazione, i contributi stessi saranno versati alla Cassa nazionale della previdenza marinara con la indicazione di tutti i necessari elementi per l'individuazione degli armatori che hanno effettuato i pagamenti e dei marittimi arruolati cui essi si riferiscono.

La misura della pensione degli iscritti alla Cassa nazionale della previdenza marinara è determinata secondo le tabelle di competenza medie stabilite annualmente in conformità al disposto dell'articolo 2 della presente legge.

Le aliquote dei contributi possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale ».

#### Art. 2.

Le tabelle di competenze medie da applicarsi agli effetti della misura della pensione, vengono stabilite annualmente mediante decreto del Ministro della marina mercantile e determinate, con decorrenza dal 1° gennaio, sommando i seguenti elementi contrattuali delle retribuzioni, vigenti all'inizio di ogni anno e ragguagliate al 75 per cento: paga, indennità di contingenza, complemento paga (per gli ufficiali di S.M. in R.o.), aumenti per anzianità, eventuale indennità di rappresentanza, eventuale indennità sottufficiali, indennità di grado (per gli ufficiali di S.M. in R.o.).

Per i contratti speciali (a compartecipazione, alla parte e alla scarsa), le competenze

medie, ai fini del presente articolo, saranno determinate annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale.

In nessun caso le misure delle competenze medie potranno essere inferiori a quelle indicate nella tabella allegata alla presente legge.

### Art. 3.

L'articolo 37 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è calcolata in base alla media delle competenze dell'ultimo triennio di navigazione riferite ai gradi e alle qualifiche più elevati, ricoperti durante tre anni del periodo di navigazione, riconosciuto agli effetti della determinazione della pensione stessa ed è costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta, quanti sono gli interi anni di navigazione compiuta in qualsiasi tempo, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La predetta media s'intende riferita, in ogni caso, alle competenze medie applicate nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.

La misura della pensione non potrà mai superare i 35/30 della competenza media, nè essere inferiore al 60 per cento della competenza media, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio o di malattia, a norma dell'articolo 36, lettera *d*).

La pensione calcolata come sopra ed i minimi di pensione stabiliti dal terzo comma dell'articolo 40 del presente testo unico, vengono aumentati dei sottoindicati importi, per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, se sia a carico del pensionato e inabile a proficuo lavoro:

a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione comprensivo degli eventuali

supplementi è inferiore a lire 25.000 mensili;

b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione comprensivo degli eventuali supplementi, è pari e superiore a lire 25.000 mensili.

Per i figli a carico del pensionato e che non prestano lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente è elevato a 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

L'aumento previsto alle lettere a) e b) del precedente comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito a carico della pensionata, inabile al lavoro, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori, nel complesso, a lire 17.000 mensili o a lire 24.500 mensili, ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.

Le pensioni e gli aumenti per le persone a carico, previsti dal presente articolo, sono maggiorati di una aliquota pari a 1/12 del loro ammontare annuo, da corrispondere in occasione della festività natalizia ».

#### Art. 4.

L'articolo 38 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è abrogato.

#### Art. 5.

L'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:

a) le persone che possono far valere almeno 20 anni di servizio utili e 60 anni di età, se uomini, e 55 se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiote-



legrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 55 anni.

La pensione potrà essere liquidata dopo il 50° anno di età al personale di cucina che abbia compiuto almeno 20 anni di effettiva navigazione nella categoria;

b) le persone che possono far valere 15 anni di servizio utili, di cui almeno un anno intero nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di età, se uomini, e 55 se donne;

c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè possano far valere 20 anni di servizio utili, oppure 10 anni a condizione che, in questo caso, possano far valere almeno un anno intero di servizio utili nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o della dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche, di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni;

d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate;

e) le persone che abbiano compiuto almeno 30 anni di effettiva navigazione con relativa contribuzione alla Cassa nazionale della previdenza marinara.

Il marittimo che, al compimento dell'età pensionabile, abbia maturato i requisiti per la liquidazione della pensione non perde il relativo diritto per effetto della tardiva presentazione della domanda.

La decorrenza di questa pensione è, comunque, stabilita secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, primo comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara ».

## Art. 6.

L'articolo 40 del testo unico sulle leggi della previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« La navigazione compiuta dopo il raggiungimento del diritto a pensione comporta l'obbligo delle contribuzioni alla Cassa nazionale della previdenza marinara (Gestione marittimi).

Per i marittimi che differiscono la presentazione della domanda di pensione dopo la data di conseguimento del diritto alla relativa liquidazione, gli anni interi di effettiva navigazione, con contribuzione alla Cassa, compiuti posteriormente a tale data, sono considerati per una entità doppia della loro durata agli effetti della determinazione della pensione.

Con effetto dal 1° dicembre 1965 le pensioni a carico della Gestione marittimi non possono essere inferiori a lire 21.000 mensili per i titolari di pensione diretta e di lire 18.000 mensili per i titolari di pensione indiretta.

I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti a coloro che percepiscono altra pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutiva di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esoneri dell'Assicurazione generale obbligatoria, semprechè, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al predetto minimo garantito ».

## Art. 7.

Gli articoli 41, 43 e 44 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè sussistano per quest'ultimo, al momento del decesso, le con-

dizioni di pensionabilità previste dall'articolo 36 modificato dalla presente legge, lettere a), b), c) ed e), ovvero di decesso per infortunio occorso mentre era arruolato o in servizio di comandata o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio durante l'arruolamento o in servizio di comandata, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 21 anni e agli orfani di qualunque età riconosciuti inabili a proficuo lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

La pensione è stabilita nelle seguenti aliquote di quella già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma della presente legge, al netto delle eventuali maggiorazioni per il coniuge e i figli a carico:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 30 per cento per ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età indicato al primo comma è elevato a 26 anni qualora frequentino l'Università.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione al netto delle eventuali maggiorazioni per il coniuge e i figli a carico.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, o, pure esistendo, non abbiano titolo a pensione, questa spetta ai genitori superstiti e per essi al padre se questi abbia compiuto il 65° anno di età oppure sia inabile al lavoro proficuo, purchè non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili a lavoro proficuo e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 21 anni e inabili a proficuo lavoro, i figli studenti universitari, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili a lavoro proficuo, si considerano a carico dell'assicurato e del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle, è dovuta nella misura del 20 per cento per ciascuno degli aventi diritto.

Se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato, unico superstite è la madre, essa ha diritto alla pensione di reversibilità, in ragione del 40 per cento di quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto medesimo, purchè abbia compiuto il 50° anno di età, o sia inabile a lavoro proficuo e risulti che l'iscritto era l'unico o il principale suo sostegno o, se nubile, abbia riconosciuto il figlio naturale ai sensi delle disposizioni del Codice civile.

Il trattamento di pensione di cui al comma precedente spetta alla madre dell'assicurato o del pensionato anche quando diventi vedova, dopo la data di decorrenza della pensione di reversibilità liquidata al marito, purchè alla morte di questi, abbia compiuto il 50° anno di età, o sia inabile a lavoro proficuo, non sia titolare di pensione diretta e non abbia reddito superiore al trattamento minimo stabilito per la pensione di reversibilità dalle leggi della previdenza marinara.

La domanda di liquidazione della pensione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data avrà decorrenza la pensione liquidabile ai sensi del precedente comma.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle, la pensione non può superare, complessivamente, l'intero importo della stessa al netto delle eventuali maggiorazioni per il coniuge e i figli a carico.

Agli effetti del diritto a pensione sono equiparati ai figli legittimi, i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, non-

chè i minori regolarmente affidati a norma di legge.

Se la morte dell'assicurato è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto alla pensione per il padre o per la madre, non è subordinato ad alcuna condizione di età ».

#### Art. 8.

L'articolo 42 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Per i casi di esclusione e di perdita del diritto alla pensione di reversibilità si applicano le corrispondenti disposizioni riguardanti le pensioni di reversibilità liquidate dall'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchia ed i superstiti.

La vedova ha però diritto, all'atto del nuovo matrimonio, purchè non abbia superato l'età di 35 anni e non abbia onfani del precedente matrimonio, aventi diritto a pensione, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualità della pensione sino a quel momento percepita ».

#### Art. 9.

I figli legittimi maggiorenni o equiparati, del pensionato o assicurati deceduti fra il 1° gennaio 1940 e il 19 giugno 1946, possono chiedere la pensione di reversibilità, purchè risulti che:

- 1) fossero conviventi e a carico dell'iscritto all'atto del decesso;
- 2) fossero inabili a lavoro proficuo alla data di morte del dante causa;
- 3) non siano provvisti di redditi propri di importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di reversibilità a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara e non siano titolari di pensione di importo superiore ai predetti minimi.

La facoltà prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, nel termine di due anni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni liquidabili ai sensi del presente articolo saranno concesse con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda sarà presentata alla Cassa nazionale della previdenza marinara e può essere revocata se le condizioni sopra indicate vengano meno.

#### Art. 10.

Dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è soppressa l'ultima parte, dal punto c) (quinto comma) fino al termine dell'articolo.

#### Art. 11.

I titolari di pensione che hanno riscosso le anticipazioni erogate dalla Cassa sui miglioramenti previsti dalla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, e che sono ancora debitori, in tutto o in parte, delle somme predette, sono esonerati, a titolo definitivo, dall'obbligo di restituzione delle somme non recuperate alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 12.

L'articolo 16 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti alla Gestione marittimi:

a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carta di bordo o di documenti equiparati;

b) le persone che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, purchè siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

c) i piloti;

d) i civili imbarcati su navi militari quali cuochi, domestici borghesi e panet-

tieri, esclusi quelli iscritti a ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo, escluso quello iscritto a ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale;

g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione di coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

h) gli allievi imbarcati sulle navi-scuola adibite a corsi pratici per il conseguimento di titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ».

#### Art. 13.

L'articolo 28 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento degli iscritti della leva di mare della Marina militare, durante il primo periodo della ferma, o in occasione del loro richiamo alle armi.

I periodi di servizio militare prestati a terra in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili, ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, purchè:

- 1) non siano coperti di contribuzione;
- 2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile;
- 3) risulti, nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla Gestione marittimi.

Per il raggiungimento del limite previsto dal precedente comma si computa anche la navigazione su navi militari.

I servizi militari, da volontario in tempo di pace, sono considerati utili nei limiti di quelli compiuti nel periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva ».

#### Art. 14.

L'articolo 29 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione, sono considerati per una entità doppia della loro durata:

a) il periodo d'imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali compiute dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) il servizio effettuato dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957, su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine;

c) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina militare compiuto in zone di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945.

Se durante i periodi elencati nel precedente comma il marittimo è stato assicurato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o ad altre forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i periodi medesimi sono considerati utili per una sola volta oltre quelli di effettiva contribuzione ».

#### Art. 15.

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato fra il 10 giu-



gno 1940 e il 15 ottobre 1946, sono considerati utili per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione, purchè nell'anno immediatamente precedente alla data di richiamo alle armi l'iscritto possa far valere un periodo di effettiva contribuzione alla Gestione marittimi.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marittimi che durante i periodi considerati risultino, comunque, assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione ».

#### Art. 16.

L'articolo 39 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è determinata sulla base di 30 anni di servizio quando i periodi di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa e quelli compiuti su navi militari, valutabili ai sensi delle disposizioni del presente testo unico, siano almeno 25 anni interi.

Agli effetti del beneficio previsto dal precedente comma non si computano:

a) la maggiorazione prevista per i periodi di imbarco compiuti su navi militari o su navi mercantili battenti bandiera nazionale dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) la maggiorazione per i periodi di imbarco effettuati su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibite al dragaggio-mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;

c) la maggiorazione per i periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare, in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

d) il servizio militare comunque compiuto a terra;

e) il servizio prestato come legionario nella impresa fiamana;

f) i periodi riconosciuti utili per disoccupazione, per malattia, per assistenza antitubercolare, per gravidanza e puerperio, i servizi a terra riscattati e quelli il cui riconoscimento sia ottenuto a seguito di richiesta dall'iscritto ».

#### Art. 17.

L'articolo 45 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« La decorrenza della pensione per vecchiaia è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata.

La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto è dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

La pensione per il coniuge, gli orfani ed i genitori decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, semprechè da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ».

#### Art. 18.

I periodi di servizio militare non coperti di contribuzione e le relative maggiorazioni previste dalle vigenti norme sulla previdenza marinara non sono validi ai fini dell'accertamento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura nei

confronti degli iscritti che ottengono il riconoscimento, in tutto o in parte, del servizio medesimo per la liquidazione di una pensione a carico della Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, limitatamente ai periodi che sono stati effettivamente considerati utili.

#### Art. 19.

L'articolo 52 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che marittimi già pensionati riprendano la navigazione su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Cassa nazionale della previdenza marinara, il pagamento della pensione non viene sospeso.

In tale caso la riliquidazione della pensione può essere effettuata una sola volta quando sia avvenuto lo sbarco definitivo semprechè la nuova navigazione compiuta dopo la liquidazione della pensione abbia complessivamente una durata non inferiore a un anno ».

#### Art. 20.

L'articolo 46 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Per l'assicurato che abbia compiuto l'età pensionabile, o sia divenuto invalido al lavoro, o sia deceduto senza poter far valere i requisiti per il conseguimento della pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 30 giugno 1920, sono considerati utili, da soli o cumulativamente con i periodi di iscrizione alla Assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, agli effetti del conseguimento del

diritto alle prestazioni, secondo le norme di questa assicurazione e della determinazione della relativa misura, nonché per tutti gli altri effetti previsti dalle predette leggi.

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni si considerano versati i contributi calcolati in base alle retribuzioni sulle quali l'iscritto ha versato la contribuzione alla predetta Cassa, oppure per la navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle competenze medie (maggiorate del 15 per cento) e, in quest'ultimo caso, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

L'importo contributivo accreditabile al marittimo per ogni settimana o mese di navigazione non può, comunque superare il corrispondente contributo-base di valore massimo previsto dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria in vigore al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

I contributi accreditati al marittimo sono maggiorati secondo le disposizioni riguardanti i contributi versati alla predetta assicurazione generale obbligatoria.

La pensione, o quota di pensione, o le prestazioni supplementari corrispondenti ai periodi di navigazione riconosciuti utili sono a carico della predetta Cassa nell'importo rivalutato secondo il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni-base di volta in volta stabilite dalle leggi dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Le precedenti disposizioni non si applicano in costanza della prosecuzione volontaria dei versamenti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, ai sensi dell'articolo 24 del presente testo unico.

Se l'iscritto consegue il diritto a pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara e a quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non è corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato di cui all'articolo 59 del regio

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ».

## Art. 21.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i supplementi di pensione liquidati ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915, o delle norme precedentemente in vigore, in relazione a periodi di contribuzione all'Assicurazione generale obbligatoria, sono rivalutati secondo le norme dell'Assicurazione generale obbligatoria stessa.

## Art. 22.

L'articolo 24 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto che, al compimento del 60° anno di età, se uomo, o del 55° se donna, possa far valere almeno 10 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione della pensione, può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'anmatore, fino al raggiungimento delle condizioni per il conseguimento della pensione per invalidità o per vecchiaia.

Ai fini della determinazione della misura del contributo si considera o la media delle competenze medie o della retribuzione dell'ultimo anno di navigazione su cui l'iscritto ha contribuito, a seconda si tratti, rispettivamente di navigazione compiuta anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere presentata entro un anno dal compimento dell'età sopra specificata ».

## Art. 23.

Con la data di entrata in vigore della presente legge cessa l'attività del Fondo degli assegni supplementari istituito con la legge

7 aprile 1941, n. 266, e con la legge 11 aprile 1941, n. 267.

Le attività e le passività del Fondo e delle gestioni predette sono trasferite al Fondo di ripartizione della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

#### Art. 24.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla soppressione del Fondo per gli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, n. 724, e della gestione istituita con la legge 7 aprile 1941, n. 266, nonché degli oneri per l'assistenza malattia ai pensionati, relativi agli anni 1961, 1962 e 1963, è provveduto mediante prelevamenti dai fondi di riserva della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, sino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 1964.

#### Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 le pensioni liquidate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara — Gestione marittimi — saranno aumentate ogni qualvolta l'indice generale del costo della vita, secondo i calcoli dell'Istituto centrale di statistica, presenti una variazione in aumento, pari o superiore al 12 per cento.

La decorrenza e la misura dei miglioramenti saranno stabiliti mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara e le organizzazioni sindacali interessate dell'armamento e della gente di mare.

#### Art. 26.

*Riliquidazione e liquidazione delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi.*

Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle in corso di liquidazione nonché le nuove, saranno liquidate o riliquidate in base alla tabella

delle competenze medie allegata alla presente legge — semprechè siano più favorevoli — con decorrenza dal 1° dicembre 1965.

Con la medesima decorrenza (salvo diversamente stabilito dalle singole norme) saranno applicati tutti i benefici stabiliti dalla presente legge a favore degli assicurati e dei pensionati.

Per le pensioni di riversibilità le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso che il decesso del titolare della pensione diretta sia avvenuto in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 27.

##### *Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere.*

I marittimi italiani imbarcati su navi straniere e i connazionali che svolgono i servizi di pilotaggio in acque straniere possono chiedere di essere assicurati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara contro i rischi della vecchiaia, della permanente inabilità alla navigazione provocata da qualsiasi causa e dalla permanente inabilità alla navigazione e della morte provocata da infortunio verificatosi a bordo o nell'espletamento delle mansioni di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.

L'assicurazione di cui al presente articolo conferisce il diritto, purchè si verifichino le relative condizioni, alla liquidazione delle prestazioni nella stessa misura prevista dalle leggi sulla previdenza marinara per i marittimi iscritti obbligatoriamente e i loro superstiti.

Il contributo dovuto per l'assicurazione è stabilito in misura pari a quella versata complessivamente dall'armatore e dall'iscritto per la navigazione compiuta su navi nazionali, in relazione all'aliquota contributiva e alle retribuzioni più elevate vigenti per i pari grado arruolati su navi mercantili nazionali dello stesso tipo.

I contributi regolarmente versati a norma del presente articolo producono rispettivamente gli stessi effetti di quelli obbligatoriamente versati alla Cassa nazionale per

la previdenza marinara per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali e per i piloti.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara stabilirà le altre condizioni, le modalità e i termini per l'accoglimento delle domande di iscrizione, per la sospensione della copertura assicurativa nei casi di tardivo pagamento del contributo e per la revoca dell'autorizzazione ai versamenti nei casi di protratta inadempienza alle condizioni di assicurazione.

I contributi versati per i periodi di navigazione su navi straniere che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali sono considerati inefficaci e rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa, senza maggiorazione di interessi.

Il rimborso non può essere effettuato se i contributi medesimi hanno già concorso alla liquidazione della pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche se i relativi periodi di navigazione siano divenuti utili per la liquidazione della pensione in regime di accordi o convenzioni internazionali.

#### Art. 28.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata a stipulare convenzioni con gli armatori delle navi battenti bandiera straniera dietro loro richiesta, per l'assicurazione dei marittimi italiani, purchè gli equipaggi delle navi predette siano composti per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.

L'assicurazione comprende tutti i rischi previsti dalla legislazione sulla previdenza marinara e conferisce titolo alle stesse prestazioni previste per i marittimi imbarcati su navi nazionali; la sua validità è in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.

Le contribuzioni versate a norma delle convenzioni di cui ai comma precedenti restano acquisite alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche nel caso che la convenzione venga risolta e il marittimo cessi dal rapporto di imbarco tutelato e pro-



durranno, a vantaggio del marittimo, tutti gli effetti previsti dalle leggi sulla previdenza marinara.

Le modalità riguardanti la stipula della convenzione, i termini per il pagamento del contributo e ogni altra condizione per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

#### Art. 29.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 le anticipazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Cassa nazionale della previdenza marinara, per la copertura di eventuali disavanzi, vengono effettuate senza alcun addebito per interessi passivi.

### GESTIONE SPECIALE

#### Art. 30.

L'articolo 65 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della determinazione della misura dei contributi, la retribuzione si considera costituita come appresso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- stipendio o paga;
- indennità di contingenza;
- indennità di grado;
- assegno *ad personam*;
- tredicesima e quattordicesima mensilità o ratei;
- indennità di rappresentanza dei comandanti e direttori di macchina.

Per i dirigenti si considera come retribuzione lo stipendio convenzionale fissato all'uopo dalle speciali norme contrattuali, nel limite massimo di lire 2.080.000 annue.

Il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Mini-

stri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale ».

#### Art. 31.

L'articolo 66 del testo unico della legge sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Il contributo dovuto alla Gestione speciale sulla retribuzione di cui al precedente articolo è stabilito nelle seguenti misure:

a) a carico del datore di lavoro: 28 per cento;

b) a carico del prestatore d'opera: 7 per cento.

Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera.

Per il personale navigante è detratta dal contributo la quota dovuta alla « Gestione marittimi ».

Il versamento del contributo è fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avrà diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero già legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento delle cauzioni.

Le aliquote contributive di cui al presente articolo possono essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale ».

#### Art. 32.

L'articolo 73 del testo unico sulle leggi della previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione della misura delle pensioni e delle indennità si assume co-

me base la media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio e sulle quali fu corrisposto il contributo.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a mesi sei si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore.

La misura della pensione è uguale al 35 per cento della media annua della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo, aumentata di un centesimo di essa per ogni anno di assicurazione, fino al 25° anno e di due centesimi per gli anni di assicurazione successivi.

Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta, in occasione delle feste natalizie, un'altra rata di pari ammontare, comprensiva delle eventuali maggiorazioni per il coniuge e i figli a carico, al netto dell'eventuale assegno *ad personam* ».

#### Art. 33.

L'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« La vedova dell'assicurato deceduto dopo dieci anni di servizio utile per la pensione o del pensionato, ha diritto ad una pensione di reversibilità.

Per i casi di esclusione e di perdita del diritto alla pensione di reversibilità della vedova si applicano le corrispondenti disposizioni legislative riguardanti le pensioni di reversibilità liquidate dall'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Quando l'assicurato non lasci alla sua morte vedova o questa sia decaduta dal diritto a pensione, la pensione stessa si riversa sugli orfani legittimi ed equiparati viventi a carico secondo le norme che seguono.

Nel caso che un iscritto muoia prima di aver raggiunto il diritto alla pensione, ma dopo almeno due anni di assicurazione, spet-

ta alla vedova, quando non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, oppure in mancanza di questa, agli orfani legittimi ed equiparati viventi a carico, al momento della morte del padre, una indennità pari ad una annualità della retribuzione percepita nell'ultimo anno di iscrizione e sulla quale è stata versata la contribuzione.

La pensione di riversibilità nelle misure indicate nell'articolo successivo, spetta ai figli legittimi ed equiparati che al momento del decesso dell'assicurato o del pensionato, non abbiano superato l'età di 21 anni oppure di qualunque età, se riconosciuti inabili a proficuo lavoro e siano viventi a suo carico.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso di questi e non prestino lavoro retribuito, il limite di età indicato nel comma precedente è elevato a 26 anni qualora frequentino la Università.

Qualora non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo a pensione, questa spetta ai genitori superstiti e per essi al padre se questi abbia compiuto il 65° anno di età oppure sia inabile a lavoro proficuo, purchè non abbiano alcuna pensione e, alla data della morte dell'assicurato o del pensionato, risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili a lavoro proficuo e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 21 anni e inabili a proficuo lavoro, i figli studenti universitari, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili a lavoro proficuo, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato, se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il trattamento di pensione di cui al comma precedente spetta alla madre dell'assicurato o del pensionato anche quando diventi vedova, dopo la data di decorrenza

della pensione di reversibilità liquidata al marito, purchè alla morte di questi abbia compiuto il 50° anno di età, o sia inabile a lavoro proficuo, non sia titolare di pensione diretta e non abbia reddito superiore al trattamento minimo stabilito per la pensione di reversibilità delle leggi della previdenza marinara.

La domanda di liquidazione della pensione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data avrà decorrenza la pensione liquidabile ai sensi del precedente comma.

Agli effetti del diritto a pensione sono equiparati ai figli legittimi i figli adottivi ed affiliati, quelli legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati a norma di legge.

Se la morte dell'assicurato è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto alla pensione per il padre o per la madre, non è subordinato ad alcuna condizione di età ».

#### Art. 34.

L'articolo 75 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« La pensione ai superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote di quella già liquidata, o che sarebbe spettata all'assicurazione a norma della presente legge, al netto delle eventuali maggiorazioni per il coniuge e i figli a carico:

il 60 per cento per il coniuge;

il 20 per cento per ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione al netto delle eventuali

maggiorazioni per il coniuge e i figli a carico.

La pensione spettante a norma del precedente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 20 per cento per ciascuno degli aventi diritto.

Se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato unico superstite è la madre, essa ha diritto alla pensione di reversibilità, in ragione del 40 per cento di quella liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto medesimo, purchè abbia compiuto il 50° anno di età, o sia inabile a lavoro proficuo e risulti che l'interessato o il pensionato era l'unico o il principale suo sostegno o, se nubile, abbia riconosciuto il figlio naturale ai sensi delle disposizioni del Codice civile.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle, la pensione non può superare, complessivamente, l'intero importo della stessa al netto delle eventuali maggiorazioni per il coniuge e i figli a carico.

Venendo a mancare il coniuge ed alcuno dei figli aventi diritto a pensione, questa è soggetta a revisione secondo le predette aliquote ed in relazione al numero dei superstiti ».

#### Art. 35.

L'articolo 76 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

##### *Trattamenti minimi e maggiorazione delle pensioni.*

« La pensione liquidata in applicazione della presente legge non potrà essere in alcun caso inferiore a lire 21.000 mensili se diretta e a lire 18.000 mensili se di reversibilità.

I trattamenti minimi di cui al precedente comma non sono dovuti a coloro che percepiscono altra pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esoneri dall'Assicurazione generale

obbligatoria, semprechè, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al predetto minimo garantito.

La pensione calcolata in base alle norme della presente legge e i trattamenti minimi sopra indicati, vengono aumentati dei sotto-notati importi, per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, se sia a carico del pensionato e inabile a proficuo lavoro:

a) di lire 2.500 mensili, se il trattamento di pensione comprensivo degli eventuali supplementi è inferiore a lire 25.000 mensili;

b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi, è pari o superiore a lire 25.000 mensili.

Per i figli a carico del pensionato e che non prestano lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente è elevato a 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

L'aumento previsto alle lettere a) e b) del precedente comma spetta anche per la moglie a carico del pensionato o per il marito a carico della pensionata, inabile al lavoro, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura, superiori nel complesso a lire 17.000 mensili o a lire 24.500 mensili, ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione ».

#### Art. 36.

L'articolo 77 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Per l'iscritto appartenente al personale amministrativo che abbia compiuto l'età pensionabile o sia divenuto invalido al lavoro, senza poter far valere i requisiti per il conseguimento della pensione a carico del-

la Gestione speciale, o sia deceduto senza tramandare il diritto a pensione di reversibilità, i periodi di servizio con contribuzione alla predetta Gestione, compiuti dopo il 30 giugno 1920, sono considerati utili, da soli o cumulativamente con i periodi di iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, agli effetti del conseguimento del diritto alle prestazioni secondo le norme di questa assicurazione e della determinazione della relativa misura, nonchè per tutti gli altri effetti previsti dalle predette leggi.

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni si considerano come versati durante i periodi di servizio riconosciuti utili i contributi calcolati in base alle retribuzioni sulle quali l'iscritto ha versato la contribuzione alla Gestione speciale, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

L'importo contributivo accreditabile all'iscritto per ogni settimana o mese di servizio non può, comunque, superare il corrispondente contributo-base di valore massimo previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria in vigore al tempo in cui il servizio è stato compiuto.

I contributi accreditati all'iscritto sono maggiorati secondo le disposizioni riguardanti i contributi versati alla predetta assicurazione generale obbligatoria.

La pensione, o quota di pensione, o le prestazioni supplementari corrispondenti ai periodi di servizio riconosciuti utili sono a carico della Gestione speciale dell'importo rivalutato secondo il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base di volta in volta stabilito dalle leggi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le precedenti disposizioni non si applicano in costanza della prosecuzione volontaria dei versamenti prevista dal precedente articolo.

Se l'iscritto consegue il diritto a pensione a carico della Gestione speciale e quella a



carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, non è corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato di cui all'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ».

#### Art. 37.

I periodi di contribuzione alla Gestione speciale possono essere considerati utili, quando sia avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto appartenente al personale amministrativo, agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

La facoltà prevista dal precedente comma non può essere esercitata dall'iscritto che possa far valere 20 anni di contribuzione alla Gestione speciale e che prosegua il versamento dei contributi alla Gestione medesima.

#### Art. 38.

L'ultimo comma dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti di cui al precedente comma, il coefficiente di maggiorazione dei contributi versati anteriormente al 31 luglio 1952 è elevato da 50 a 60 volte, considerando però i contributi afferenti al periodo dal 1° gennaio 1940 al 31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta nell'anno 1937 da un iscritto avente pari grado e anzianità di servizio ».

#### Art. 39.

L'articolo 80, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Se dopo il pensionamento della Gestione marittimi l'iscritto continua a navigare o a prestare servizio negli uffici amministrativi,

la quota pensione a carico della Gestione speciale sarà ricalcolata alla definitiva cessazione della navigazione o del servizio, purchè il periodo complessivo di navigazione medesima o del servizio sia pari o superiore ad un anno. La riliquidazione della pensione in questo caso potrà essere effettuata una sola volta ».

#### Art. 40.

L'articolo 81 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta Gestione presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, nonchè presso le società di navigazione contemplate dall'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui sopra deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre due anni dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico o dell'assunzione definitiva, completato il periodo di prova e tirocinio.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando la relativa domanda entro e non oltre due anni, a pena di decadenza, dalla predetta data.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata:

a) per i periodi di servizio da riconoscere utili compiuti anteriormente al 1° agosto 1952, alla riserva matematica calcolata sulla retribuzione massima prevista dall'ar-

articolo 5 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842;

b) per i periodi di servizio da riconoscere utili compiuti posteriormente al 31 luglio 1952, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione pensionabile percepita dal pari grado di ruolo o in servizio definitivo durante i predetti periodi, entro i limiti del massimale e in base alle aliquote contributive all'epoca vigenti.

Dall'ammontare delle somme predette è detratto l'importo dei contributi base e di adeguamento, versati all'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi di servizio riconosciuti utili, previo trasferimento dei contributi stessi alla Gestione speciale.

Per il personale di stato maggiore navigante il riconoscimento dei servizi previsto dal presente articolo determina l'accreditamento al conto individuale dei contributi corrispondenti a quelli che sarebbero stati versati per un iscritto avente lo stesso grado ed anzianità nelle epoche a cui i servizi riconosciuti si riferiscono, al netto dei contributi dovuti alla Gestione marittimi.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento dei servizi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purchè il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara entro e non oltre sei mesi dalla data in cui all'iscritto è comunicato l'ammontare della somma dovuta; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di riscatto comunque presentate dal personale in attività di servizio o da pensionati diretti e indiretti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

## Art. 41.

Sono abrogati:

l'articolo 18 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 (articolo 69 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109);

l'articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

## Art. 42.

Gli iscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, in servizio o già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare entro un anno dalla predetta data, il diritto di opzione per essere ammessi al trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni.

Gli effetti dell'opzione decorrono dal 1° dicembre 1965 se la relativa domanda è presentata entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; se la domanda è presentata oltre il termine suddetto, gli effetti della opzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

## Art. 43.

I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del Regolamento approvato con il regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni e integrazioni, quando ciò renda possibile la liquidazione di una pensione secondo queste ultime norme.

## Art. 44.

Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, nu-

mero 1842, sono riliquidate, con effetto dal 1° dicembre 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione senza applicare la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.

Art. 45.

L'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto appartenente o che abbia appartenuto al personale di stato maggiore navigante può chiedere che i periodi di servizio prestato a terra in costanza di iscrizione alla Gestione speciale siano riconosciuti, in ragione di tre quinti della loro durata, come periodi di navigazione validi per il conseguimento del diritto e la determinazione della misura della pensione da liquidare secondo le norme della Gestione marittimi.

L'applicazione delle precedenti disposizioni comporta l'integrale utilizzazione dei periodi di servizio prestati a terra, secondo la loro progressione cronologica, nei limiti di quelli occorrenti per conseguire il diritto a pensione nella misura prevista per il marittimo che possa far valere trentacinque anni interi di servizi utili.

Agli effetti del riconoscimento, si considerano come versati alla Gestione marittimi i contributi determinati in base all'aliquota contributiva ed alle competenze medie in vigore all'epoca in cui i servizi riconosciuti utili sono stati compiuti, riferite alla quantità rivestita a bordo nel periodo di navigazione immediatamente precedente al servizio riconosciuto utile.

Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, sono trasferiti alla Gestione stessa i contributi relativi ai servizi riconosciuti utili.

L'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, dedotti i contributi di cui sopra, è utilizzato per la liquidazione della pensione a carico della Gestione stessa.

Per l'iscritto appartenente o che abbia appartenuto al personale amministrativo, i pe-

riodi di navigazione compiuti in costanza di iscrizione alla Gestione speciale sono riconosciuti come periodi di servizio validi per il conseguimento del diritto e la determinazione della misura della pensione da liquidare secondo le norme della Gestione speciale.

Quando l'iscritto consegua il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, sono trasferiti a questa Gestione, dalla Gestione marittimi, i contributi relativi ai servizi riconosciuti utili.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è effettuata al compimento dell'età pensionabile, o prima se l'iscritto divenga inabile alla navigazione o invalido al servizio.

I superstiti dell'iscritto che non ha liquidato la pensione, possono chiedere l'applicazione delle presenti disposizioni nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di decesso dell'iscritto medesimo o dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

#### Art. 46.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'assistenza di malattia ai titolari di pensione, relativamente agli anni 1961, 1962 e 1963, è provveduto mediante prelevamenti dal fondo di riserva della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara previsto dall'articolo 88 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, sino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 1964.

#### Art. 47.

L'articolo 83 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti della Cassa concernenti le concessioni delle prestazioni previste dal presente testo unico e in genere la applicazione delle disposizioni legislative vi-

genti, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli iscritti e dei contribuenti.

Sui ricorsi decide il Comitato amministratore.

Non è ammessa proposizione della domanda giudiziale ai sensi dei successivi articoli 84 e 85 del presente testo unico prima che sia definitivo il procedimento di reclamo in via amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione ».

#### Art. 48.

L'articolo 84 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente articolo 83 è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro 90 giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile, o la Commissione medica di cui al successivo articolo.

I termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno ».

#### Art. 49.

L'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente articolo 83 l'azione giudiziaria non può essere

più proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo 84 nel caso che non sia intervenuta la decisione amministrativa.

La risoluzione delle controversie riguardanti l'accertamento dell'inidoneità alla navigazione è devoluta alla competenza delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli interessi sulle somme spettanti agli iscritti a titolo di prestazioni cominciano a decorrere, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il ricorso è stato deciso o avrebbe dovuto esser deciso ».

#### Art. 50.

Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### Art. 51.

Le pensioni in essere o in corso di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno riliquidate o liquidate sulla base delle norme che precedono, applicando integralmente i benefici ivi previsti a favore degli assicurati e dei pensionati, con decorrenza dal 1° dicembre 1965.

Per i pensionati amministrativi la riliquidazione delle pensioni sarà effettuata sulle retribuzioni in vigore alla data del 30 novembre 1964, per i pari grado in servizio aventi pari anzianità di servizio, entro il limite del massimale di lire 2.600.000 annue.

Per le pensioni di reversibilità le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche nel caso che il decesso del tito-



lare della pensione diretta sia avvenuto in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 le pensioni liquidate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara — Gestione speciale — saranno aumentate ogni qualvolta l'indice generale del costo della vita, secondo i calcoli dell'Istituto centrale di statistica, presenti una variazione in aumento pari o superiore al 12 per cento.

La decorrenza e la misura dei miglioramenti saranno stabiliti mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara e le organizzazioni sindacali interessate dell'armamento e dei lavoratori.

Art. 53.

*(Assistenza sanitaria ai pensionati)*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assistenza sanitaria dei pensionati della Cassa nazionale della previdenza marinara (Gestione marittimi e Gestione speciale) e dei titolari di rendita della gente di mare, è assunta dalle Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni e le malattie, secondo le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 696 e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi per far fronte all'onere di cui al precedente comma saranno a carico degli armatori nell'importo che verrà stabilito dai Consigli di amministrazione delle Casse marittime stesse.

Con la medesima decorrenza cesseranno i contributi degli armatori a favore dell'INAM.

ALLEGATO

**Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara**

PIROSCAFI, MOTONAVI, MOTOVELIERI DI STAZZA LORDA SUPERIORE A 500 TONNELLATE E PIROSCAFI E MOTONAVI DI QUALSIASI TONNELLAGGIO ADIBITI AI SERVIZI DELLE SOCIETA' DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE E DELLE SOCIETA' SOVVENZIONATE MINORI

## STATO MAGGIORE (1)

Comandante, Direttore di macchina, Capo macchinista, Capo commissario, Comandante in 2 <sup>a</sup> , Direttore di macchina al dettaglio, Capo macchinista al dettaglio, 1° Commissario capo servizio, con almeno 5 anni di navigazione nel grado, Direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze . . . . .	L. 160.000
1° ufficiale di coperta e di macchina, 1° ufficiale commissario, Medici in sottordine o Medico unico, Cappellano . . . . .	» 135.000
2° ufficiale di coperta e di macchina, 2° ufficiale commissario . . . . .	» 100.000
3° ufficiale di coperta e di macchina, 3° ufficiale commissario . . . . .	» 80.000
Allievo capitano, Allievo macchinista, Allievo commissario . . . . .	» 65.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 <sup>a</sup> classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista . . . . .	» 135.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 <sup>a</sup> classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista . . . . .	» 110.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 <sup>a</sup> classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista . . . . .	» 100.000
Marconista munito di brevetto internazionale di 1 <sup>a</sup> classe con meno di 5 anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2 <sup>a</sup> classe (2) . . . . .	» 80.000

(1) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di ufficiale di macchina con il quale viene imbarcato.

(2) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione « Marconista di gruppo A, munito di brevetto internazionale di 1<sup>a</sup> classe, con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista », per i marconisti in possesso di tale brevetto e la dizione: « Marconista di gruppo A, munito di brevetto internazionale di 1<sup>a</sup> classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista », per i marconisti in possesso di tale brevetto; « Marconista di gruppo B, per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1<sup>a</sup> classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista »; « Marconisti di gruppo C, per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1<sup>a</sup> classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista » per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2<sup>a</sup> classe.

## SOTTUFFICIALI E COMUNI

*Sottufficiali capi servizio:*

Nostromo, Capo fuochista, Capo operaio, 1° elettricista, Maestro di casa, Maggiordomo, Capo cuoco quando abbia almeno due cuochi in sottordine, 1° infermiere consegnatario del materiale sanitario, con almeno due infermieri in sottordine . . . . .	L.	80.000
--	----	--------

*Sottufficiali non capi servizio:*

1° cuoco, cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, Carpentiere, otonaio, operaio frigoriferista, Capitano di armi, cambusiere, 1° infermiere o infermiere unico, 1° cameriere, 1° panettiere o panettiere unico, 1° dispensiere d'equipaggio, dispensiere unico, pennese, mazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista di 1 <sup>a</sup> classe, motorista di 2 <sup>a</sup> classe, amanuense, assistente ufficio, tankista, orchestrale, tipografo, Capo alloggio, 1° pasticciere, 1° guardarobiere e guardarobiere unico, Capo lavandaio con almeno tre dipendenti (1)	L.	75.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata . . . . .	»	70.000
Giovanotto . . . . .	»	60.000
Mozzo, piccolo . . . . .	»	45.000

PIROSCAFI, MOTONAVI O MOTOVELIERI DI STAZZA LORDA  
FINO A 500 TONNELLATE

Comandante e direttore di macchina . . . . .	L.	125.000
Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	»	85.000
Nostromo, motorista . . . . .	»	80.000
Marinaio, fuochista . . . . .	»	70.000
Giovanotto . . . . .	»	60.000
Mozzo . . . . .	»	45.000

VELIERI DI STAZZA LORDA SUPERIORE A 500 TONNELLATE  
E VELIERI CON MOTORE AUSILIARIO

Comandante e Capo motorista . . . . .	L.	120.000
Ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	»	85.000
Nostromo, motorista . . . . .	»	80.000
Marinaio . . . . .	»	70.000
Giovanotto . . . . .	»	60.000
Mozzo . . . . .	»	45.000

(1) Il motorista di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo, in base al contratto di arruolamento.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## VELIERI DI STAZZA LORDA FINO A 500 TONNELLATE

Comandante . . . . .	L.	70.000
Nostromo . . . . .	»	50.000
Marinaio . . . . .	»	40.000
Giovanotto . . . . .	»	30.000
Mozzo . . . . .	»	25.000

## RIMORCHIATORI

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . . .	L.	110.000
Ufficiale . . . . .	»	85.000
Nostromo, operaio elettricista . . . . .	»	80.000
Marinaio, fuochista e carbonaio . . . . .	»	70.000
Giovanotto . . . . .	»	60.000
Mozzo . . . . .	»	45.000

GALLEGGIANTI CON MEZZI A PROPULSIONE PROPRIA ADDETTI AL SERVIZIO  
DI NAVIGAZIONE NEI PORTI E NELLE RADE

Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato) . . . . .	L.	85.000
Nostromo, operaio elettricista . . . . .	»	75.000
Marinaio, fuochista, carbonaio . . . . .	»	70.000
Giovanotto . . . . .	»	60.000
Mozzo . . . . .	»	45.000

PESCHERECCI (ISCRITTI NELLE MATRICOLE DELLE NAVI COMUNQUE MUNITE  
DI MACCHINA O MOTORE NON SUPERIORE A 30 CAVALLI INDICATI O CAVALLI  
ASSE) NAVI O BATTELLI DA PESCA IN GENERE SENZA MACCHINA O MOTORE

Marittimo al comando . . . . .	L.	35.000
Motorista . . . . .	»	30.000
Marinaio . . . . .	»	25.000
Giovanotto . . . . .	»	20.000
Mozzo . . . . .	»	15.000

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PESCHERECCI (COMUNQUE MUNITI DI MACCHINA O MOTORE DI OLTRE 30 CAVALLI INDICATI O CAVALLI ASSE) ADIBITI ALLA PESCA ENTRO IL MEDITERRANEO

Marittimo imbarcato al comando, motorista e capo pesca . . . . .	L.	40.000
Marinaio . . . . .	»	30.000
Giovanotto . . . . .	»	25.000
Mozzo . . . . .	»	20.000

## PESCHERECCI IN PESCA OLTRE GLI STRETTI

Comandante e direttore di macchina . . . . .	L.	135.000
1° ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	»	100.000
2° ufficiale di coperta e di macchina . . . . .	»	80.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista . . . . .	»	75.000
Marinaio pescatore, retieri, cuochi, fuochista, carbonaio e altre qualifiche non specificate . . . . .	»	70.000
Giovanotto . . . . .	»	60.000
Mozzo . . . . .	»	45.000

## PERSONALE BORGHESE IMBARCATO SU NAVI MILITARI

1ª categoria: 1° cuoco, maestro di casa . . . . .	L.	80.000
2ª categoria: Cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo . . . . .	»	70.000
3ª categoria: 2° cuoco e secondo maestro di casa . . . . .	»	70.000

## PILOTI

*Porti:*

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia e Trieste . . . . .	L.	160.000
Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Gaeta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antioco, Taranto e Trapani . . . . .	L.	140.000
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli, Portici, Porto S. Stefano, Reggio Calabria, Rio Marina, Roma e Torre Annunziata . . . . .	»	125.000